

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 9/CG

La Commissione Federale di Garanzia

composta dai Sigg.ri:

Pasquale de Lise – Presidente

Fabrizio Criscuolo – Componente

Ottorino Giugni – Componente

Cesare Mastrocola – Componente

Cesare Mirabelli – Componente

all'esito della Camera di Consiglio, pubblica il testo delle decisioni assunte nei procedimenti esaminati nella riunione del 27 aprile 2023, aventi per oggetto:

**1) DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – PROT. 23721 /482 PF 22-23/CG/BLP DEL 3 APRILE 2023 – NEI CONFRONTI DELL'AVV. MASSIMILIANO DE RENZIS, GIUDICE SPORTIVO DELLA DIVISIONE NAZIONALE DI CALCIO A CINQUE, PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, SIA IN VIA AUTONOMA CHE CON SPECIFICO RIFERIMENTO A QUANTO DISPOSTO DAGLI ARTT. 2, COMMA 1, LETTERA A), E 3, COMMI 1 E 2, DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA**

Con nota prot. 23721/482 pf 22/23 GC/blp del 3 aprile 2023, il Procuratore Federale deferiva, davanti a questa Commissione, l'Avv. Massimiliano De Renzis – Giudice Sportivo della Divisione Nazionale Calcio a Cinque – per rispondere della violazione di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma, che con specifico riferimento a quanto disposto dagli artt. 2, comma 1, lett. a), e 3, commi 1 e 2, del Regolamento di disciplina dei componenti degli Organi di giustizia sportiva, avendo “dimostrato grave negligenza nell'espletamento delle proprie funzioni”. Nello specifico, ad avviso della Procura, il De Renzis aveva ommesso di adottare provvedimenti disciplinari in ordine all'assenza dell'allenatore rilevata in 7 (sette) gare del Campionato Nazionale di Calcio a cinque – Serie A2 femminile nella stagione 2021/2022 e rilevata 277 volte – nello stesso campionato – nella stagione 2022/2023, la cui obbligatorietà è prescritta rispettivamente nel CU n. 1 Divisione Calcio a Cinque 2021/2022 e nel CU n. 1 Divisione Calcio a Cinque 2022/2023.

A seguito della comunicazione di chiusura indagini della Procura Federale, l'Avv. De Renzis depositava unitamente ad una copiosa documentazione (relativa a tutte le gare di campionato prese in esame), la memoria nella quale, in premessa, riportava tutti i numeri relativi all'enorme mole di lavoro del Giudice Sportivo (coadiuvato solo da due sostituti – anche di poca esperienza perché di nuova nomina), da svolgersi nelle giornate di lunedì, martedì e mercoledì nella fascia oraria 14:00/17:00–19:00.

In merito, quindi, alla contestazione relativa alla mancata presenza dell'allenatore in 7 gare di campionato della stagione 2021/2022, sottolineava – appunto – che stante la mole di lavoro da svolgersi

in un arco di tempo minimo, poteva assolutamente trattarsi di svista o omissione involontaria da ritenersi fisiologica, ma mai riconducibile a negligenza.

Relativamente poi alla medesima contestazione per la stagione 2022/2023, insisteva nel ritenere valide le considerazioni già svolte per la prima ed eccepiva l'infondatezza dell'addebito, stante la mancata previsione nei CU n. 1 - 21/22 e n. 1 - 22/23, di una qualsiasi sanzione disciplinare a carico delle società che non inseriscano un tecnico in distinta. Ciò a differenza di altri/differenti obblighi la violazione dei quali comporta l'applicazione di sanzioni, sempre a carico delle società (es: mancata presenza di almeno un medico, in campo).

Tra l'altro, infine, il De Renzis evidenziava come non fosse mai stata irrogata alcuna ammenda da parte del Giudice Sportivo (sia nazionale, che regionale) nei confronti di società di Calcio a Cinque prive di allenatore in panchina. Infatti, a fine stagione, la Segreteria, a cui veniva inviato un elenco "degli allenatori mancanti in distinta", si limitava a trasmettere una segnalazione al Settore Tecnico, poiché i CU disponevano di "affidare" la squadra ad allenatore "tesserato".

Da ultimo, il De Renzis segnalava che il rendere tale condotta una "violazione" e dunque sanzionarla, era di recente "formazione"; a tal proposito affermava che: "in assenza di precedenti la questione è sorta per la prima volta con la pubblicazione della decisione disciplinare del CU n. 4/CG del 01.09.2022".

All'udienza del 27 aprile 2023, compariva il deferito che si difendeva in proprio, si riportava al proprio atto e, depositando ulteriore documentazione, asseriva di aver verificato tutti i documenti relativi alle gare prese in considerazione dalla Procura, ma di aver rilevato che soltanto in 36 delle stesse (e non in 277) si poteva rinvenire la mancanza dell'allenatore. Compariva altresì la Procura Federale, nelle persone dei Sostituti Procuratori Avv. Dario Perugini e Avv. Luca Zennaro, che si riportavano alle argomentazioni svolte nell'atto di deferimento nel quale si precisava che le deduzioni difensive contenute nella memoria non si ritenevano idonee a confutare le violazioni contestate.

Il Collegio, sentite le parti, riservava la propria decisione a termini di regolamento.

Orbene, le argomentazioni difensive indubbiamente già riducono la "portata" delle violazioni contestate dalla Procura Federale: è in effetti vero che il Giudice sportivo ha una enorme mole di lavoro da svolgere in un lasso di tempo molto limitato e che, dunque, è realmente possibile incorrere in "svista e/o omissione involontaria".

Ciò è ancor più plausibile (ossia che si tratti di svista e/o omissione) poiché, nel caso di specie, come dimostrato da tutta la documentazione relativa alle gare prese in esame, l'omissione si è verificata in poche decine di gare e non nelle 277 ritenute.

Altro profilo delle argomentazioni difensive da considerare, è che la pretesa violazione potesse ritenersi quasi "degradata" a mera "infrazione amministrativa" e non certo disciplinare: infatti, l'unico incombente "d'uso" - a fine stagione - per la Segreteria a cui veniva inviato un elenco "degli allenatori mancanti in distinta", si sostanziava in una segnalazione al Settore Tecnico (atteso che i CU disponevano di "affidare" la squadra ad allenatore "tesserato").

Un rilievo deve farsi anche in merito all'osservazione della difesa circa la genericità del contenuto dei CU n. 1-2021/2022 e n. 1 - 2022/2023 della Divisione Calcio a cinque, che si condivide. Infatti, in essi ci si riferisce al "solo obbligo di affidare la prima squadra ad un allenatore abilitato dal settore tecnico" senza determinare sanzioni per l'assenza dell'allenatore in campo, a differenza di altri "obblighi" per i quali vengono previste specifiche sanzioni. Anche tale rilievo, dunque, rende la violazione ancor meno grave.

La condotta del De Renzis è da considerarsi comunque omissiva e non può, quindi, essere del tutto ignorata. Infatti, stante in ogni caso la certa previsione di un obbligo, il Giudice Sportivo avrebbe potuto/dovuto o sanzionare la condotta violativa, o rappresentare il molteplice reiterarsi dell'assenza dell'allenatore alla Procura Federale. Questa, a sua volta, all'esito dei necessari accertamenti, sarebbe stata messa nella condizione di eventualmente esercitare l'azione disciplinare.

In considerazione di quanto sopra, La Commissione Federale di Garanzia, esaminati i profili testé descritti, in relazione alle violazioni commesse dall'Avv. Massimiliano De Renzis, reputa congrua l'applicazione della sanzione dell'ammonimento, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento di disciplina dei componenti degli Organi di Giustizia Sportiva e

P.Q.M.

visti gli artt. 2, 3 e 4 del Regolamento di disciplina dei componenti degli Organi di Giustizia Sportiva, la Commissione Federale di Garanzia, accertata la sussistenza di infrazione disciplinare in cui è incorso l'Avv. Massimiliano De Renzis, infligge allo stesso la sanzione dell'ammonimento.

**2) NOTA DEL PROCURATORE FEDERALE – PROT. 23700 /442PF22-23/GC/GB DEL 3 APRILE 2023 – CONCERNENTE LA PROPOSTA DI ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO RELATIVO ALLA SEGNALAZIONE DA PARTE DEL DOTT. MICHELE FESTA SUL COMPORTAMENTO DI ALCUNI COMPONENTI DELLA PROCURA FEDERALE**

La Procura Federale, a seguito di richiesta della Commissione Federale di Garanzia che ha invitato a procedere all'istruttoria prevista dall'art. 5, comma 1, del Regolamento di disciplina in relazione a comportamenti attribuiti a componenti degli Organi di Giustizia Sportiva dal dott. Michele Festa in una memoria difensiva (depositata in data 9.9.2022) nell'ambito di un procedimento disciplinare a suo carico (n. 65pf/22-23), ha svolto le necessarie indagini per verificare la sussistenza e la consistenza disciplinare di quanto segnalato.

Gli accertamenti fatti hanno riguardato comportamenti indicati dal dott. Festa riferiti a:

1. Richieste di accredito che sarebbero state fatte da parte di Collaboratori della Procura Federale per soggetti terzi per assistere ad incontri;
2. Richieste, da parte di vari Collaboratori della Procura Federale impegnati e non nel controllo di gara, di maglie gara e gadget vari delle società;
3. Atteggamenti tenuti dal Collaboratore della Procura Federale dott. Marco Scafetta prima dell'incontro di Lega Pro – Serie C giocato a Bolzano in data 21.11.2021 tra il Suedtirolo e il Feralpisarò;
4. Verifica della regolare attuazione dei protocolli Covid-19 da parte della società AC Chievo Verona.

Il Procuratore Federale sottolinea che, nell'ambito dell'istruttoria, sui fatti cui sono risultate coinvolte società sportive si è ritenuto di sottoporre ad audizione soggetti estranei all'ambiente della Procura Federale e, comunque, privi di possibili rapporti personali con il Dott. Festa e con i componenti dell'ufficio i cui comportamenti sono stati sottoposti al vaglio inquirente.

Sulla scorta della relazione di indagine redatta dai Collaboratori della Procura Federale dott. Luca Ricatto e dott. Stefano Rossi e vista la proposta dei Sostituti Procuratori Federali avv. Luca Zennaro e Avv. Dario Perugini, il Procuratore Federale ha ritenuto che non appaiono sussistere elementi che consentano di considerare fondate le circostanze segnalate o di attribuire ai comportamenti dei componenti della Procura Federale citati nella memoria dal dott. Festa condotte di rilievo disciplinare. Visto l'art. 122 del Codice di Giustizia Sportiva e l'art. 9, comma 1, del Regolamento di disciplina dei componenti degli Organi di Giustizia Sportiva, il Procuratore Federale ha chiesto, con nota in data 3 aprile 2023 (Prot. 23700 / 44pf22-23/GC/gb) l'archiviazione degli atti.

La Commissione Federale di Garanzia ritiene di non discostarsi dalle richieste del Procuratore Federale. Dalle indagini svolte, pur potendo emergere in ipotesi comportamenti inopportuni, non sussistono elementi che consentano di addivenire ad una imputazione che prefiguri in giudizio l'accertamento e l'addebito di responsabilità disciplinari. È da rimarcare, comunque, l'attenzione del Procuratore Federale, che ha ribadito, nella circolare in data 7 novembre 2022 (Prot. 5652/GC/blp) "il dovere inderogabile dei designati a controlli di gara di astenersi da qualsiasi richiesta formulata a titolo personale alle società professionistiche che possa incrinare il prestigio e il profilo istituzionale dell'Ufficio: la violazione di tale dovere, oltre a rilevare sul piano disciplinare, comporterà l'immediata sospensione del designato dall'attività di controllo di gara".

P.Q.M.

visto l'art. 9 del Regolamento di disciplina dei componenti degli Organi di Giustizia Sportiva, la Commissione Federale di Garanzia dispone l'archiviazione degli atti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 15 MAGGIO 2023

IL PRESIDENTE  
(dott. Pasquale de Lise)